

Cass., civ. sez. III, del 2 dicembre 2016, n. 24640

3. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infatti, l'ASP ricorrente, oltre a sostenere la natura di foro esclusivo inderogabile del c.d. foro della tesoreria e a denunciare l'erroneità della decisione del giudice d'appello, avrebbe dovuto comunque ritualmente contestare la competenza del Tribunale di Milano in relazione a tutti possibili fori alternativi, come disciplinati dagli artt. 19 e 20 c.p.c., come pure rilevato dalla Corte d'appello.

3.2 - Ribadita, quindi, la natura di ente pubblico dell'Azienda Sanitaria Provinciale (già Azienda Sanitaria Locale e, ancor prima, Unità Sanitaria Locale), costituisce oramai *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui "Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass., ord., 12.1.2015, n. 270; v. anche Cass., ord., 7.5.2012, n. 6882; Cass., 8.2.2007, n. 2758; Cass., 8.7.2005, n. 14441). La relativa censura, quindi, va disattesa, in quanto la statuizione della Corte d'appello di Milano circa l'insussistenza del foro esclusivo nella specie si palesa comunque corretta.

3.3 - Ma, accertata la natura di foro non esclusivo e derogabile del Tribunale di Cosenza, invocato comunque dall'ASP quale unico foro competente anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., non può che derivare l'inammissibilità della censura alla decisione di merito, in relazione alle modalità della sua proposizione.

Infatti, in fattispecie sostanzialmente identica alla presente, è stato recentemente affermato che "in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo Cass. ord. n. 15996/11).

Il principio è viepiù applicabile al caso di specie, in cui si controverte del pagamento di somme di denaro da parte delle ASL, quindi dell'applicabilità delle norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello in cui ha sede la tesoreria dell'ente" (così, Cass., 14.7.2015, n. 14655, in motivazione).

Orbene, così come nell'appena citato precedente, a fronte della ritenuta incompletezza e genericità dell'eccezione di incompetenza da parte del giudice d'appello con riguardo sia al

foro della sede dell'opposta, che al forum contractus, costituiva preciso onere dell'ASP, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., riportare in termini completi il contenuto dell'eccezione sollevata in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo, avuto riguardo a tutti i possibili fori alternativi. Non può, tuttavia, ritenersi a ciò sufficiente né il cenno contenuto a p. 2 del ricorso, né quanto riportato nell'esposizione del primo motivo. Ne consegue che la relativa censura è inammissibile.